

Protezione del “marchio Svizzera”: il progetto Swissness del Consiglio federale

Il Consiglio federale intende rafforzare la protezione della designazione “Svizzera”. L’obiettivo è quello di indurre maggiore chiarezza, di migliorare la trasparenza e di aumentare la sicurezza giuridica. In quest’ottica, egli ha posto in consultazione due avamprogetti, uno per una revisione della legge sulla protezione dei marchi e l’altro per una revisione della legge sulla protezione degli stemmi pubblici.

La posizione di economiesuisse

In generale, economiesuisse saluta questo progetto. Il rafforzamento degli strumenti che permettono di lottare contro gli abusi all’estero risponde ad una necessità delle aziende. Al momento di precisare i criteri d’utilizzazione della designazione “Svizzera”, occorrerà tener conto dei bisogni specifici dei settori e garantire una certa flessibilità.

Anche l’alleggerimento della legge sulla protezione degli stemmi pubblici è opportuno.

26 marzo 2008

Numero 5

dossier politica

Il progetto „Swissness“ del Consiglio federale

1. Introduzione

Significato di „Swissness“
per le imprese svizzere

Attualmente, la designazione „Svizzera“ associata ad un marchio evoca, in tutto il mondo, la qualità, la sicurezza e l’affidabilità. Ciò attira dei frodatori che propongono sul mercato prodotti e servizi senza un vero legame con la Svizzera. Gli abusi e la difficoltà d’imporre il rispetto delle regole per quanto concerne l’utilizzazione delle indicazioni di provenienza, come “Svizzera”, “swiss”, “made in Switzerland”, ecc. possono deteriorare l’immagine della Svizzera. Ciò avrebbe conseguenze negative a lungo termine per la piazza di produzione elvetica. La protezione della designazione svizzera e della croce svizzera è certamente nell’interesse della nostra piazza di produzione, ma anche in quello del settore terziario. L’industria alberghiera svizzera, ad esempio, ha tutto l’interesse affinché la designazione “Svizzera” resti un marchio di qualità, che il nostro paese mantenga una buona reputazione e che quest’ultima non si deteriori.

Swissness e globalizzazione

La protezione delle indicazioni di provenienza non dovrebbe essere paragonata ad un ripiego dei commercianti svizzeri, preoccupati di proteggersi dalla concorrenza estera. Al contrario, si tratta di proteggere la proprietà, di vegliare alla lealtà della concorrenza e di applicare la sicurezza giuridica. L’adozione di una protezione forte e credibile della “svizzerità” interessa l’economia svizzera. D’altro lato, non bisogna definire condizioni troppo rigide per l’utilizzazione della designazione “Svizzera”. Nel corso degli ultimi vent’anni, la piazza economica elvetica è radicalmente cambiata. Confrontate all’intensificazione della concorrenza internazionale, numerose imprese svizzere hanno trasferito una parte della loro produzione ed ottimizzato la loro catena di creazione di valore a livello internazionale. Ciò ha permesso loro di assicurare e rafforzare la propria presenza in Svizzera. L’obiettivo è in particolare quello di adattarsi alle realtà di un’economia globalizzata, caratterizzata da una divisione internazionale del lavoro. Per essere applicabile la protezione delle indicazioni di provenienza deve mantenere una certa flessibilità, al fine di permettere l’elaborazione di soluzioni che tengano conto delle particolarità dei settori e dei gruppi di prodotti.

2. Il progetto del Consiglio federale “Swissness”

Alla fine di novembre 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione gli avamprogetti nell’ottica della revisione della legge sulla protezione dei marchi e di quella sulla protezione degli stemmi pubblici¹. Questi progetti perseguono principalmente i due obiettivi seguenti:

- Precisare i criteri d’utilizzazione della designazione „Svizzera“ e la regolamentazione relativa all’utilizzazione della croce svizzera;
- Rafforzare la protezione della designazione „Svizzera“ e della croce svizzera in Svizzera e all’estero.

3. Criteri che permettono di verificare la legittimità delle indicazioni di provenienza

La prassi attuale concernente l’indicazione di provenienza „svizzera“

„I criteri di San Gallo“

Conformemente alla legge attuale sulla protezione dei marchi, la provenienza di un prodotto è essenzialmente determinata dal luogo di fabbricazione o dalla provenienza delle materie di base e delle componenti utilizzate. Su questa base il Consiglio federale può precisare le condizioni nell’ambito di ordinanze, come lo ha fatto con l’adozione dell’ordinanza “Swiss made” per l’industria orologiera. Non esistono altre disposizioni speciali basate sulla legge sulla protezione dei marchi. La prassi si basa su un decreto divulgato dal Tribunale del commercio di San Gallo. Quest’ultimo ha ritenuto in una vertenza del 1992 concernente prodotti tessili, che il termine “prodotto svizzero” potesse essere impiegato per alcuni prodotti, a condizione che i costi corrispondenti alla trasformazione effettuata in Svizzera

¹ Gli avamprogetti e il rapporto esplicativo sono disponibili sul sito: www.ige.ch/1/jurinfo/j108.shtm

rappresentassero almeno il 50% del costo totale di produzione. Esso ha inoltre stabilito che le procedure di fabbricazione determinanti devono essere effettuate in Svizzera. Cosa significhi questo concretamente non è stato definito.

Proposta una soglia del 60% per i prodotti

Criterio generale: 60% Il Consiglio federale propone di inserire nella legge una regolamentazione che prevede che l'indicazione di provenienza di un prodotto è corretta se la quota dei costi corrispondenti di produzione è di almeno il 60%. I costi per la ricerca e lo sviluppo sono tenuti in considerazione per il calcolo dei costi di produzione, ma non quelli legati alla commercializzazione, al marketing e al servizio alla clientela.

Criterio specifico: relazione con il luogo di provenienza Al di là del criterio generale di una quota di almeno il 60% dei costi di produzione, il progetto richiede la soddisfazione di un criterio specifico. Questo criterio varia a seconda che si tratti di prodotti naturali, di prodotti naturali trasformati o di prodotti industriali. Per questi ultimi la provenienza indicata deve corrispondere al luogo che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali; almeno una tappa della produzione deve svolgersi in detto luogo.

Valutazione del progetto del Consiglio federale L'economia saluta espressamente la presa in considerazione dei costi per la ricerca e lo sviluppo nel calcolo dei costi di produzione. Per una piazza economica a forte valore aggiunto come la Svizzera, è molto importante mantenere gli incentivi che incoraggiano le imprese a mantenere in Svizzera i loro settori innovativi e di ricerca-sviluppo. Per taluni prodotti a forte intensità di servizio, l'esclusione dei costi dopo-vendita può rivelarsi problematica.

La soglia del 60% proposta dal Consiglio federale è approvata dalla maggioranza dei rappresentanti dell'economia. S'impongono tuttavia alcune riserve:

- Le materie prime non disponibili in Svizzera – Le materie prime non disponibili in Svizzera (le pietre e i metalli preziosi, ad esempio) non sono presi in considerazione durante il calcolo dei costi determinanti di fabbricazione.
- Flessibilità mediante ordinanze specifiche – Alcuni temono che l'aumento della soglia al 60% ponga problemi alle piccole e medie imprese. Queste ultime, che smerciano con successo la "svizzerità" grazie alle possibilità offerte dalla divisione internazionale del lavoro, potrebbero faticare a soddisfare i criteri definiti. In taluni casi, materie prime o componenti costosi devono essere importati, in mancanza di un'offerta appropriata in Svizzera, senza che ciò ostacoli la loro "svizzerità" dalle caratteristiche essenziali del prodotto finale. Inoltre, una concretizzazione più spinta delle condizioni può essere auspicabile nei settori dove i prodotti corrispondono a diversi stadi della produzione (esempio dell'industria tessile: trattamento delle fibre, trasformazione del filo, miglioramento dei tessuti, confezione). E' la ragione per la quale occorre poter regolare mediante ordinanze specifiche ai settori gli elementi concreti che entrano nella soglia di riferimento del 60% e le eccezioni giustificate (al rialzo o al ribasso). In queste ordinanze, occorre, quando ciò è pertinente viste le caratteristiche di un prodotto, escludere dai costi di fabbricazione i costi corrispondenti ad alcune tappe della produzione.
- Riserva concernente le derrate alimentari – La regola del 60% proposta dal Consiglio federale per i prodotti alimentari non è giudiziosa. In alcuni settori dell'industria agroalimentare, le materie prime rappresentano una parte molto importante dei costi di produzione. Ora, alcune materie prime non sono disponibili in Svizzera (il cacao, ad esempio). Il diritto delle derrate alimentari contiene già disposizioni dettagliate sulla dichiarazione del luogo di produzione e della provenienza delle materie prime, principalmente nell'ordinanza sull'etichettatura e la pubblicità delle derrate alimentari. Al fine di evitare dei doppijoni, occorre prevedere una riserva per tener conto delle disposizioni del diritto delle derrate alimentari.

Delimitazione tra il diritto dei marchi e regole d'origine del diritto doganale

Punti di vista diversi Alcuni pensano che la soglia che permette di determinare la legittimità delle indicazioni geografiche debba corrispondere grosso modo alle disposizioni delle regole d'origine do-

ganali. Alcuni ritengono queste regole poco chiare e pensano che sarebbe un errore fissare una soglia differente. In alternativa, preconizzano di armonizzare le disposizioni della legge sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni geografiche con i valori delle regole d'origine doganali non preferenziali. E' il punto di vista, in particolare, delle Camere cantonali del commercio e dell'industria; uno dei loro compiti consiste infatti nell'autenticare l'origine elvetica di un prodotto per le autorità doganali.

Per poter applicare misure di politica commerciale, come i contingenti, i dazi doganali preferenziali e le misure antidumping, è indispensabile attribuire l'origine di un prodotto ad un solo paese. La provenienza è determinata sulla base di criteri legali, all'occorrenza le regole d'origine. Secondo queste regole, un prodotto è di origine svizzera nei confronti della dogana se è stato integralmente prodotto o se è stato sufficientemente lavorato o trasformato sul territorio svizzero. La determinazione della provenienza non pone problemi per i prodotti fabbricati in Svizzera dalla A alla Z. Tuttavia, la divisione internazionale del lavoro e il commercio mondiale fanno in modo che le regole d'origine diventino più complesse. In effetti, per l'ottenimento di prodotti industriali, si utilizzano quasi sempre prodotti di base o semi-finiti provenienti da diversi paesi. E' dunque necessario prevedere nel diritto doganale regole che definiscano una lavorazione o trasformazione "sufficienti". Esistono diversi metodi (vedere riquadro alla pagina successiva).

Flessibilità del diritto doganale

Per l'industria svizzera è importante che le regole d'origine siano semplici e liberali. Ciò comporta il mantenimento della scelta tra la posizione tariffale e il criterio del valore, di procedure le meno burocratiche possibili per l'ottenimento degli attestati d'origine o l'applicazione di una regola modificata e liberale per l'invio diretto negli accordi di libero scambio. Una certa flessibilità nei confronti dei prodotti o dei processi di fabbricazione specifici è pure richiesta con le regole delle liste. Il fatto di meglio coordinare, semplificare e uniformare le regole d'origine (autonome) nell'ambito dell'OMC e tra i vari accordi di libero scambio (preferenziali) costituisce un obiettivo fondamentale.

Per quanto concerne il diritto dei marchi, occorre notare che le regole d'origine doganali perseguono altri obiettivi rispetto alle indicazioni geografiche. Gli elementi determinanti per gli uni non sono gli stessi di altri. Così, un pesce di mare pescato in alto mare da un battello che batte bandiera svizzera, ad esempio, è considerato, secondo l'art. 7, let. f dell'ordinanza relativa alle regole d'origine come "interamente ottenuto in Svizzera" dal punto di vista doganale. Un'unione generale dei criteri applicati per le indicazioni geografiche con le regole d'origine doganali avrebbe in taluni casi conseguenze grottesche.

Tener conto degli usi

Basarsi sui criteri doganali per elaborare le disposizioni del diritto dei marchi non sarebbe solo inadeguato, ma rischierebbe pure di compromettere quest'ultimo. Tuttavia, se in un determinato settore, l'uso concernente un'indicazione geografica concorda con una regola d'origine doganale, bisogna tenerne conto per la revisione della legge sulla protezione dei marchi. Nel contempo, quando un'indicazione sulla provenienza corrisponde alla comprensione degli ambienti interessati, essa è esatta.

Metodi che permettono di determinare l'origine di un bene secondo il diritto doganale

- Cambiamento della posizione doganale o tariffale: Nel settore del commercio internazionale tutte le merci nel cosiddetto sistema armonizzato (a livello internazionale nomenclatura doganale armonizzata) sono selezionate dall'Organizzazione mondiale delle dogane. In virtù di questo sistema, un prodotto è ritenuto sufficientemente lavorato o trasformato quando, a seguito del processo, si vede attribuito un numero diverso nel sistema armonizzato di quello dei prodotti d'origine straniera utilizzati per fabbricarlo.
- Criterio del valore: L'origine di un prodotto è determinata mediante la fissazione di una percentuale minima di valore aggiunto. Un prodotto è considerato come sufficientemente lavorato o trasformato quando il valore di tutti i materiali d'origine straniera utilizzati per la sua fabbricazione non supera una determinata percentuale del prezzo di base della fabbrica.
- Processo di trasformazione specifico: Un prodotto è considerato come proveniente dal paese nel quale hanno avuto luogo le specifiche tappe di trasformazione.

I criteri che reggono la determinazione della provenienza possono variare tra le regole d'origine preferenziali o non preferenziali (autonome).

Regole d'origine preferenziali

Uno dei pilastri della politica svizzera in materia di commercio estero è la conclusione di accordi di libero scambio con importanti partner economici allo scopo di prevenire la discriminazione delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti di Stati terzi. Dopo gli anni novanta, la Svizzera ha stipulato più di venti accordi di libero scambio bilaterali o sotto l'egida dell'AELS. In questi accordi le parti convengono l'applicazione di dazi doganali preferenziali (riduzione od esonero dei dazi doganali) per i prodotti dei vari Stati partner. I criteri che determinano la provenienza sono negoziati tra le parti e ratificati da un protocollo. Inoltre, la Svizzera concede ai paesi in via di sviluppo dazi doganali preferenziali su una base unilaterale e senza contropartita. Siccome le regole possono variare da un accordo all'altro, coesiste una moltitudine di regole a livello mondiale. La complessità delle procedure spinge talvolta alcune imprese a rinunciare all'applicazione dei dazi preferenziali previsti dagli accordi di libero scambio.

Regole d'origine autonome

In assenza di accordi di libero scambio si applicano regole d'origine non preferenziali o autonome. Esse permettono di distinguere i prodotti indigeni e i prodotti stranieri quando sono applicate ad esempio misure di politica commerciale (dazi differenti per i membri dell'OMC e i non-membri, contingenti, misure di protezione). L'origine autonoma detiene pure un certo ruolo nel settore dei mercati pubblici o rispetto alle disposizioni in materia d'accredito nell'ottica del finanziamento delle esportazioni. Le prescrizioni svizzere sono riunite nell'ordinanza sull'origine (OAO): in generale, ci si riferisce al criterio del valore, alla tariffa d'uso o ad un'opera o trasformazione specifica figurante su una lista. Si può utilizzare uno o l'altro di questi criteri. Il criterio del valore prevede che un bene ha un'origine svizzera se è stato sufficientemente lavorato o trasformato in Svizzera. Il valore di tutti i materiali d'origine straniera utilizzati per la fabbricazione non deve superare il 50% del prezzo all'esportazione.

4. Rafforzamento del carattere esecutivo e miglioramento dell'esecuzione

Registro delle indicazioni geografiche / marchio di garanzia e marchio collettivo

Registro delle indicazioni geografiche

Per i prodotti agricoli è già possibile conferire una protezione ufficiale alle indicazioni geografiche mediante la loro iscrizione in un registro. Il Consiglio federale propone ora di creare tale registro anche per i prodotti non agricoli. Questa misura tende a rafforzare la protezione all'estero delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli. L'iscrizione facoltativa nel nuovo registro può in alcuni casi già contribuire a migliorare e semplificare la protezione all'estero. I partecipanti alla consultazione approvano la creazione di questo registro. Essi sperano che le autorità svizzere lo utilizzino in maniera offensiva nell'ambito di negoziati internazionali, al fine di ottenere ad esempio il riconoscimento delle indicazioni geografiche registrate.

Marchio di garanzia e marchio collettivo

Il progetto prevede che l'integralità delle indicazioni di provenienza raccolte in un registro possano essere registrate a titolo di marchio di garanzia o di marchio collettivo. Ciò faciliterebbe notevolmente la loro protezione all'estero per l'avente-diritto che questo progetto permette chiaramente di identificare. Le esigenze in materia di indicazioni geografiche variano da un paese all'altro. Il livello delle esigenze negli USA o a Hongkong è largamente inferiore a quello delle esigenze richieste dalla Svizzera. L'adozione di una protezione dei marchi permetterà di utilizzare il sistema internazionale di Madrid con un mar-

Utilizzare le sinergie per la tenuta del registro	<p>chio di base depositato in Svizzera. Questo sistema permette di garantire una maggiore protezione dei marchi all'estero per le indicazioni geografiche. Nella pratica, l'utilizzazione e il grado d'utilizzazione di queste possibilità dipenderanno dai settori interessati.</p> <p>L'economia saluta la possibilità di depositare un marchio di garanzia o un marchio collettivo attraverso un'iscrizione in un registro. Essa garantisce pure la rappresentatività dei gruppi che chiedono un'iscrizione. Questa misura è importante, poiché permette un controllo effettivo e centralizzato e previene l'avverarsi di ulteriori ricorsi.</p> <p>E' essenziale utilizzare le sinergie per l'allestimento del registro. Con il progetto del Consiglio federale, la Svizzera disporrebbe di diversi registri tenuti da vari uffici. In questo contesto occorre tendere ad una concentrazione delle competenze. Pertanto, il registro dei prodotti agricoli, attualmente collegato all'Ufficio federale dell'agricoltura, dovrebbe in futuro essere tenuto dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). Questo centro di competenze della Confederazione si occuperebbe così di tutti i registri legati alla legislazione in materia di etichettatura. Occorre privilegiare un processo rapido ed efficiente per raggiungere l'obiettivo consistente nel garantire la rappresentatività dei gruppi.</p>
Marchio basato su un'ordinanza	<p><i>Marchio di garanzia e marchio collettivo relativi all'indicazione di provenienza basata su un'ordinanza</i></p> <p>Oltre alla possibilità di depositare un marchio di garanzia o un marchio collettivo per un'indicazione d'origine mediante un'iscrizione nel registro, il progetto del Consiglio federale prevede pure questa possibilità per le indicazioni geografiche regolamentate in un'ordinanza del Consiglio federale. Questa proposta ha ottenuto ottimi consensi.</p>
Nuove competenze dell'amministrazione	<p><i>Ricorsi in Svizzera</i></p> <p>Il progetto del Consiglio federale conferisce all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) il diritto di inoltrare un ricorso in Svizzera in caso di utilizzazione abusiva dell'indicazione di provenienza. Ciò solleva la questione del ruolo dello Stato in questo settore. I diritti privati non sono i soli interessati. La designazione "Svizzera" riveste pure un interesse collettivo. Occorre dunque sostenere questo progetto. E' opportuno iscrivere nella legge il diritto di ricorso delle associazioni di categoria.</p>
Utilizzazione della croce svizzera per alcuni prodotti	<p>5. Legge sulla protezione degli stemmi pubblici</p> <p>La revisione della legge sulla protezione degli stemmi pubblici stabilisce una chiara distinzione tra la protezione, da una parte, degli stemmi ufficiali della Confederazione (croce svizzera posta in uno stemma) e, dall'altra parte, della bandiera e della croce svizzera. Mentre lo stemma può essere utilizzato solo dalla Confederazione, la bandiera e la croce svizzera possono essere utilizzate da imprese per dei prodotti, a condizione di soddisfare le condizioni d'utilizzazione della designazione "Svizzera". Questa liberalizzazione è una buona notizia. La differenza di trattamento che prevale oggi tra i beni e i servizi non è giustificata. Siccome gli stemmi della Confederazione beneficiano di una protezione più rigida, occorre restringere il campo d'applicazione delle disposizioni in materia. In effetti, un simbolo svizzero apposto su un orologio o un coltellino da tasca non è associato alla Confederazione elvetica. Ciò è ancora più vero quando tali simboli si sono imposti quali segnali di distinzione di imprese.</p>

Informazioni:
urs.furrer@economiesuisse.ch